

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, COLLEONI, BURTULO, PICCOLO, FLORENA, TREU, RICCI e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo si era profilata l'esigenza di dare sistemazione definitiva, con apposita legge, ad una particolare categoria di ufficiali di complemento, quelli cioè trattenuti a domanda da lungo tempo o da trattenere per le future esigenze delle Forze armate.

Allo scopo si è provveduto con la legge del 28 marzo 1968, n. 371, che agli articoli 6 e 7 prevede due distinti trattamenti, disponendo in particolare:

1) che gli ufficiali di complemento che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo possono permanere a domanda in tale posizione fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione (art. 6);

2) che gli ufficiali di complemento, i quali non si trovino in possesso del requisito di 5 anni di servizio, possono invece chiedere di essere ammessi alla ferma volontaria di 5 anni, computando in tale ferma anche il periodo già prestato (art. 7).

Premesso quanto sopra, ne deriva che, in sede di applicazione della norma di cui all'articolo 6, verranno a trovarsi esclusi

dal beneficio di chiedere il trattamento in servizio fino al limite necessario per conseguire il diritto a pensione circa quindici ufficiali dei carabinieri che, alla data del 31 dicembre 1968, non risulteranno aver compiuto i cinque anni di servizio, per periodi che vanno da due anni a pochi mesi.

È da considerare che detti casi riguardano generalmente ufficiali dalle ottime qualità, morali e professionali, che hanno prestato la loro opera in modo encomiabile e che per tali loro caratteristiche sono tutt'ora in servizio.

La cessazione dal servizio sarà quindi sicuramente di danno all'Amministrazione, che si vedrà privata di valenti e sperimentati ufficiali difficilmente sostituibili.

È da tener presente che gli ufficiali di cui trattasi, non potendo ottenere il trattenimento in servizio previsto dall'articolo 6 della legge n. 371 del 28 marzo 1968, dovranno chiedere di essere ammessi al trattamento di cui al successivo articolo 7 al fine di ottenere almeno la liquidazione prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

È doveroso considerare che i suddetti ufficiali, al termine del periodo quinquennale di trattenimento, si troveranno ad affron-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare, ad un'età piuttosto avanzata e con oneri da sostenere, l'inserimento nella vita civile, non certo facile, avendo espletato per alcuni anni un'attività diversa da quella conforme al titolo di studio conseguito.

Non va dimenticato che questi ufficiali ormai « alle porte del congedamento » si trovano in tale situazione non per colpa loro; infatti, precedentemente alla legge 28 marzo 1968 il trattenimento in servizio era regolato dall'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e susseguenti circolari ministeriali le quali affermavano che il periodo di trattenimento in linea di massima non poteva essere inferiore ad un anno, mentre non ponevano alcun limite massimo.

Di anno in anno, agli ufficiali meritevoli veniva rinnovato tacitamente il trattenimento in servizio.

La prassi descritta consentiva a detti ufficiali due benefici:

a) di avanzare nella carriera sino a raggiungere il grado di maggiore o tenente colonnello;

b) di raggiungere l'età pensionabile.

Si tratta dunque di una situazione certamente poco vantaggiosa per l'Amministrazione, per ovviare alla quale occorre addìvenire ad una modifica dell'articolo 6 della

legge n. 371 del 28 marzo 1968, che valga solo per l'Arma dei carabinieri e consenta quindi di impiegare fino al raggiungimento del limite di venti anni di servizio questo esiguo gruppo di ufficiali.

Tale intendimento può essere raggiunto qualora il computo degli anni per essere ammessi al trattenimento previsto dall'articolo 6 sia diminuito a tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 1968, per la sola Arma dei carabinieri, lasciando intatto quanto previsto per tutti gli altri.

È noto infatti che l'Arma dei carabinieri, pur essendo parte integrante dell'Esercito del quale costituisce la prima Arma, ha in moltissimi casi leggi e regolamenti diversi, giustificati d'altronde dalla sua particolare struttura e dai suoi molteplici compiti.

Si fa presente inoltre:

1) che il trattenere in servizio gli ufficiali di cui trattasi non provocherebbe alcun aggravio per il bilancio;

2) che il trattenere in servizio gli ufficiali sopraddetti non provocherebbe alcuna ripercussione nei corrispondenti gradi del servizio permanente effettivo;

3) che in quest'ultimo periodo le esigenze degli ufficiali subalterni nell'Arma dei carabinieri sono aumentate.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conse-

guire il diritto a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro raggugliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisitato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.